REGOLAMENTO (CEE) N. 446/69 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1969

che fissa le modalità della comunicazione all'Italia del versamento da parte dello Stato membro di provenienza delle sovvenzioni riguardanti i cereali da foraggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/69 del Consiglio del 17 febbraio 1969 (2), in particolare l'articolo 24,

considerando che il regolamento n. 120/67/CEE ha previsto all'articolo 23 che le sovvenzioni accordate per i cereali comunitari da foraggio spediti verso l'Italia possono essere versate, al mittente, dallo Stato membro di provenienza il quale deve informare immediatamente la Repubblica italiana ; che i regolamenti n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (4), e (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 302/69 del Consiglio, del 18 febbraio 1969 (6), hanno previsto una possibilità analoga rispettivamente per il frumento tenero denaturato e per certi prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;

considerando che detta informazione deve essere comunicata in modo uniforme da tutti gli Stati membri ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Lo Stato membro che versa al mittente le sovvenzioni di cui agli articoli 23, paragrafo 1 o 2, del regolamento n. 120/67/CEE, 6 bis del regolamento n. 172/67/CEE o 10 del regolamento (CEE) n. 1052/68, appone, sul certificato per la circolazione delle merci del modello DD 4 che accompagna i cereali od i prodotti trasformati che hanno beneficiato della predetta sovvenzione, nel quadro riservato alla designazione della merce, la seguente menzione in lingua italiana :

« La sovvenzione prevista allo (articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE *o* articolo 6 bis del regolamento n. 172/67/CEE *o* articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1052/68) sarà pagata dallo Stato membro di provenienza. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 1.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.
(4) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.
(5) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.
(6) GU n. L 43 del 20. 2. 1969, pag. 1.